APPENDICE AL MANUALE

AD USO

DEI SENATORI DEL REGNO E DEI DEPUTATI

Gennaio 1861

APPENDICE AL MANUALE

AD USO

DEI SENATORI DEL REGNO E DEI DEPUTATI

CONTENENTE

I DECRETI REALI DI ANNESSIONE

DELLE PROVINCIE

DI NAPOLI, DELLA SICILIA, DELLE MARCHE E DELL'UMBRIA

E LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

Compilazione di G. G. e P. T.

TORINO

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

PALAZZO CARIGNANO

Gennaio 1861

TABELLA

DELLE MATERIE CONTENUTE NELL'APPENDICE AL MANUALE

---

(1) *In sostituzione di quella a pagina 25 del* MANUALE.

Legge del 31 ottobre 1860, per facoltà al Governo del Re di regolare con regii decreti la circoscrizione dei collegi elettorali.

EUGENIO, PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI RR. STATI.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È fatta facoltà al Governo del Re, tostochè sia attuata l'annessione allo Stato di altre provincie d'Italia, di regolare con regii decreti le circoscrizioni dei collegi elettorali, per modo che il numero dei deputati non sia mai minore di quattrocento, e che la cifra media degli abitanti, presa a norma per formare le circoscrizioni, non ecceda mai i cinquantamila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato in Torino, addì 31 ottobre 1860.

EUGENIO DI SAVOIA.

C. Cavour.

Legge del 3 dicembre 1860, per facoltà al Governo del Re di accettare l'annessione di nuove provincie italiane.

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per reali decreti l'annessione allo Stato di quelle provincie dell'Italia centrale e meridionale, nelle quali si manifesti liberamente, per suffragio diretto universale, la volontà delle popolazioni di far parte integrante della nostra monarchia costituzionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. in Palermo, addì 3 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. CASSINIS.

Decreto regio di annessione delle provincie napolitane.

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC.

Visto il plebiscito sottoposto al suffragio universale e diretto del popolo delle provincie napoletane convocato in comizi il 21 scorso ottobre;

Visto il processo verbale di presentazione e di accettazione di tale plebiscito, seguito in Napoli il giorno 8 scorso novembre;

Vista la legge del 3 corrente mese, con cui il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per decreti reali l'annessione allo Stato di quelle provincie dell'Italia centrale e meridionale, nelle quali si manifesti liberamente per suffragio diretto universale la volontà di far parte integrante della nostra monarchia costituzionale;

Udito il Consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le provincie napoletane faranno parte integrante dello Stato italiano dalla data del presente decreto.

Art. 2. L'articolo 82 dello Statuto, con cui è stabilito che fino alla prima riunione delle due Camere il Governo provvederà al pubblico servizio con sovrane disposizioni, sarà ap-

plicabile alle provincie suddette sino alla riunione del Parlamento nazionale, fermi rimanendo i poteri prima d'ora da noi conferiti al nostro luogotenente generale delle provincie napoletane.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo e pubblicato nelle provincie suddette, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. CASSINIS.
M. FANTI.
C. CAVOUR.
M. MINGHETTI.
F. S. VEGEZZI.
S. JACINI.
T. MAMIANI.
T. CORSI.

Decreto regio di annessione delle provincie siciliane.

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC.

Visto il plebiscito sottoposto al suffragio universale e diretto del popolo delle provincie siciliane convocato in comizi il 21 scorso ottobre;

Visto il processo verbale di presentazione e di accettazione di tale plebiscito, seguito in Palermo il giorno 2 corrente;

Vista la legge del 3 corrente mese, con cui il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per decreti reali l'annessione allo Stato di quelle provincie dell'Italia centrale e meridionale, nelle quali si manifesti liberamente per suffragio diretto universale la volontà di far parte integrante della nostra monarchia costituzionale;

Udito il Consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le provincie siciliane faranno parte integrante dello Stato italiano dalla data del presente decreto.

Art. 2. L'articolo 82 dello Statuto, con cui è stabilito che fino alla prima riunione delle due Camere il Governo provvederà al pubblico servizio con sovrane disposizioni, sarà applicabile alle provincie suddette sino alla riunione del Parla-

mento nazionale, fermi rimanendo i poteri prima d'ora da noi conferiti al nostro luogotenente generale delle provincie siciliane.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo e pubblicato nelle provincie suddette, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. Cassinis.
M. Fanti.
C. Cavour.
M. Minghetti.
F. S. Vegezzi.
S. Jacini.
T. Mamiani.
T. Corsi.

Decreto regio di annessione delle provincie delle Marche.

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC.

Visto il plebiscito sottoposto al suffragio univerrale e diretto del popolo delle provincie delle Marche convocato in comizi il 4 ed il 5 novembre ultimo;

Visto il processo verbale di presentazione e di accettazione di tale plebiscito seguìto in Napoli il giorno 22 novembre suddetto;

Vista la legge in data del 3 corrente mese, con cui il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per decreti reali l'annessione allo Stato di quelle provincie dell'Italia centrale e meridionale nelle quali si manifesti liberamente per suffragio diretto universale la volontà delle popolazioni di far parte integrante della nostra monarchia costituzionale;

Udito il Consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le provincie delle Marche faranno parte integrante dello Stato italiano dalla data del presente decreto.

Art. 2. L'articolo 82 dello Statuto, con cui è stabilito che fino alla prima riunione delle due Camere il Governo provvederà al pubblico servizio con sovrane disposizioni, sarà ap-

plicabile alle provincie suddette sino alla riunione del Parlamento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo e pubblicato nelle provincie suddette, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, il 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. Cassinis.
M. Fanti.
C. Cavour.
M. Minghetti.
F. S. Vegezzi.
S. Jacini.
T. Mamiani.
T. Corsi.

Decreto regio di annessione delle provincie dell'Umbria.

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC.

Visto il plebiscito sottoposto al suffragio universale e diretto del popolo delle provincie dell'Umbria convocato in comizii il 4 ed il 5 novembre ultimo;

Visto il processo verbale di presentazione e di accettazione di tale plebiscito seguito in Napoli il giorno 22 novembre suddetto;

Vista la legge in data del 3 corrente mese, con cui il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per decreti reali l'annessione allo Stato di quelle provincie dell'Italia centrale e meridionale nelle quali si manifesti liberamente per suffragio diretto universale la volontà delle popolazioni di far parte integrante della nostra monarchia costituzionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le provincie dell'Umbria faranno parte integrante dello Stato italiano dalla data del presente decreto.

Art. 2. L'articolo 82 dello Statuto, con cui è stabilito che fino alla prima riunione delle due Camere il Governo provvederà al pubblico servizio con sovrane disposizioni, sarà ap-

tore delle provincie dell'Emilia in data del 21 e del 25 gennaio 1860.

Art. 2. La legge elettorale summenzionata colle necessarie modificazioni ed aggiunte, e colla tabella di cui all'articolo 1 del presente, sarà promulgata in tutte le provincie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. Cassinis.

M. Minghetti.

LEGGE ELETTORALE

17 dicembre 1860

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC.

Sulla proposizione del ministro dell'interno;
Sentito il Consiglio dei ministri,
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE E DEL DOMICILIO POLITICO.

Art. 1. Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1° Di godere per nascita o per origine dei diritti civili e politici nei regii Stati. Quelli che nè per l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli appartengono ai regii Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch'essi alla qualità di elettori, sol che abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale e prestato giuramento di fedeltà al Re.

I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori ottenendo la naturalità per legge.

Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali

non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa.

2° Di essere giunto all'età di anni 25 compiti nel giorno dell'elezione.

3° Di saper leggere e scrivere.

Nelle provincie dove questa condizione non è stata finora richiesta nulla sarà innovato ai diritti degli inalfabeti che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti nelle liste elettorali.

4° Di pagare un annuo censo non minore di lire italiane quaranta.

Art. 2. Il censo elettorale si compone d'ogni specie d'imposta diretta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della personale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l'esercizio d'uffici e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. Dove per l'esercizio degli uffici e professioni siasi pagato al regio Governo un capitale, gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza.

Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

Art. 3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo:

1° I membri effettivi, residenti e non residenti, delle accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di agricoltura, di commercio ed arti, delle regie accademie di agricoltura e di medicina, e della direzione dell'associazione agraria, ed i direttori dei comizi agrari.

2° I professori tanto insegnanti che emeriti, ed i dottori di collegio delle diverse facoltà componenti le università degli studi.

3° I professori insegnanti ed emeriti nelle regie accademie di belle arti.

4° I professori insegnanti od emeriti degli istituti pubblici d'istruzione secondaria classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali.

5° I funzionari ed impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Governo di S. M. o addetti agli uffici del Parlamento.

6° I membri degli ordini equestri del regno.

7° Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le università del regno.

8° I procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello, i notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati.

Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.

Art. 4. Gli esercenti commerci, arti ed industrie, godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione, e per gli opifizi, magazzini o botteghe del loro commercio, arte ed industria, ascenda:

1° Nei comuni aventi una popolazione inferiore a 2500 abitanti a lire 200.

2° In quelli di 2500 a 10000 abitanti a lire 300.

3° In quelli superiori a 10000 abitanti a lire 400.

4° In Genova a lire 500.

5° In Torino e Milano a lire 600.

Art. 5. Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i capitani marittimi e i capi direttori di un opificio o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso.

Gl'individui contemplati in quest'articolo saranno elettori se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pei commercianti del comune dalla presente legge.

Art. 6. Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque anteriori, senza interruzione, un'annua rendita di lire 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore.

Art. 7. Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovraindicate per essere elettore avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe ed opifici pei commercianti dall'articolo 4.

Art. 8. Il tributo prediale regio, giuntovi il provinciale, si imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usufrutto.

Al fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento s'imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

Art. 9. Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno, per la computazione del censo elettorale, attribuite per quattro quinte parti all'enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto; quelle invece cadenti sui beni concessi in locazione perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario, o dall'enfiteuta, o dal padrone diretto, o proprietario.

Art. 10. I proprietari di stabili, temporariamente per

legge esenti dall'imposta prediale, potranno far istanza onde siano a loro spese apprezzati per l'effetto di accertare l'imposta che pagherebbero quando cessasse l'esenzione ; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del dritto elettorale.

Art. 11. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei regii Stati.

Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziata la separazione di corpo.

Art. 12. Le contribuzioni pagate dai proprietari indivisi, o da una società commerciale, saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i soci.

L'esistenza della società di commercio s'avrà per sufficientemente comprovata mercè di un certificato del tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire titoli che il comprovino.

Art. 13. I fitti pagati per beni inservienti a società in accomandita od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali società, saranno imputati nel censo dei gestori o direttori fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

Art. 14. Le imposte prediale, personale e mobiliare non sono computate nel censo elettorale se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione d'eredità.

Art. 15. Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello dei suoi figli e generi di primo e secondo grado da lei designato.

Parimenti il padre che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali, potrà in quello d'essi, ov' egli non eserciti il suo dritto elettorale, delegare ad uno de' suoi figliuoli, da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno rivocabili.

Art. 16. Niuno può esercitare altrove il diritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico.

Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei diritti civili.

Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti ed industriali dove abbiano uno stabilimento commerciale od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione dopo la prima convocazione dei collegi elettorali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.

Art. 17. L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo non s'intenderà mutare il primo, e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.

Art. 18. Gl'individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro ufficio, senza che siano dispensati dall'obbligo della accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica.

TITOLO SECONDO.

Capo I. — *Della prima formazione delle liste elettorali.*

Art. 19. Appena costituite le amministrazioni comunali a norma dell'art. 226 della legge 23 ottobre 1859, le Giunte municipali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che dalla presente legge sono chiamati all'esercizio dei diritti elettorali perchè si presentino a fare al Comune la dichiarazione che dovrà essere da essi sottoscritta :

1° Della loro età ;

2° Del censo che pagano;

3° Di riunire le condizioni di cittadinanza e di domicilio fissate dagli articoli 1, 16 e seguenti;

4° Della professione che esercitano ;

5° Della pigione che pagano quando siano nel caso previsto dagli articoli 4 e 7. A questa dichiarazione eglino uniranno i documenti dimostrativi, e daranno inoltre tutte le indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli. Richiedendolo essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichiarazione e dei documenti che avranno presentati.

Art. 20. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo l'entrata in ufficio delle amministrazioni comunali.

Art. 21. Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all'articolo 19, le Giunte municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni e per intraprendere immediatamente la formazione per doppio originale delle liste degli elettori.

Art. 22. Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

Art. 23. Le Giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque dal termine di cui all'art. 20.

Esse potranno dividersi in sezioni non minori di tre membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri della Giunta intiera.

Art. 24. Le Giunte e le sezioni decidono a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste, e contemplano nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

Art. 25. I Consigli possono scegliere quel numero di probi cittadini che credono necessario, ed incaricarli di esaminare nei casi dubbi e dare il loro sentimento sul vero valore locativo degli alloggi, botteghe, officine, di cui è cenno agli articoli 4 e 7.

Nelle città ove è stabilita una Camera di agricoltura e di commercio, od un tribunale di commercio, i membri delle Camere istesse ed i giudici appartenenti al commercio interverranno alle sedute della Giunta, e concorreranno colla medesima sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione.

Art. 26. Uno degli originali della lista formata dalla Giunta municipale sarà immediatamente affisso all'albo pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all'ufficio comunale.

Art. 27. I Consigli comunali pronunzieranno com'è stabilito all'art. 24 sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia terminata entro i cinque giorni successivi.

I Consigli potranno dividersi in sezioni non minori di cinque membri.

Art. 28. Le liste per tal modo formate dalle Giunte e rivedute dai Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.

Art. 29. I sindaci, terminata la revisione di cui all'alinea 27, trasmetteranno immediatamente una delle due liste originali al presidente provvisorio del collegio elettorale del quale fa parte il rispettivo comune, e l'altro originale resterà affisso all'albo pretorio per due giorni consecutivi.

Art. 30. Le liste composte in questo modo saranno conservate per le future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente.

I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno deferirsi dopo le prime elezioni alle Corti d'appello, in conformità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettificazioni che fossero dalle dette Corti ordinate gioveranno per le future elezioni.

Capo II. — *Della revisione annua delle liste elettorali.*

Art. 31. Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni e le addizioni che possono seguire al tempo dell'annuale loro revisione.

La revisione seguirà in conformità delle seguenti disposizioni.

Art. 32. I Consigli comunali faranno ogni anno nella sessione ordinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del loro comune, i quali, secondo il disposto della presente legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori.

A quest'effetto un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'esattore, sarà spedito senza spesa agli uffici comunali.

Le liste rivedute dal Consiglio comunale saranno pubblicate nella domenica seguente.

Art. 33. Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni e conterranno l'invito ad ognuno che credesse aver richiami a farvi, d'indirizzarsi a tal uopo agli uffici comunali entro giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine.

Art. 34. Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:

1° Il luogo ed il giorno della sua nascita, e se occorre, la data della concedutagli naturalità;

2° L'indicazione dei circondarii di percezione in cui sono allogate le imposte o proprie o delegate, sino alla misura del censo elettorale;

3° Il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno dei circondari suddetti.

Art. 35. Le liste conterranno egualmente a lato del nome di ciascun individuo la data e natura del titolo, od il genere di commercio o di professione che gli conferiscono il dritto elettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio, l'industria o la professione, o tiene la sua abitazione.

Art. 36. La pubblicazione prescritta dall'art. 32 terrà luogo di notificazione per rispetto agli individui, dei quali si sarà decretata l'iscrizione sulla lista elettorale.

Art. 37. Ogni volta che i Consigli comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi d'elettori che vi erano iscritti nell'anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto, ed al loro domicilio non più tardi di ore 48 a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od ommessione dei loro nomi nella lista pubblicata.

Art. 38. Lo stesso avviso sarà dato nell'eguale spazio di

ore 48 dalla data della decretazione definitiva della lista alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furon tolti al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera d'agenti comunali.

Art. 39. I nomi degli elettori ammessi dai Consigli comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste che non erano portati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore dalla definitiva decretazione.

Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato dinanzi al governatore della provincia a mente dell'art. 45 della presente legge.

Art. 40. Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le liste, le liste ed un esemplare dei ruoli, non che tutte le carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone inscrittevi avranno comprovati i loro diritti all'elettorato, o che avranno dato luogo ad operatesi cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'intendente del circondario.

Un esemplare della lista sarà riserbato nella segreteria del comune.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall'intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all'ufficio comunale nelle ventiquattro ore dall'arrivo della lista all'ufficio d'intendenza.

Se ne farà immediatamente apposita menzione in un registro speciale vidimato in ciascun foglio dall'intendente.

Art. 41. L'intendente fra giorni cinque al più tardi dal dì che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osservazioni al governatore.

Art. 42. Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così

nella segreteria del comune, come nell'ufficio del governatore. Potrà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

Art. 43. Ogni individuo stato erroneamente inscritto, od indebitamente ommesso, escluso ed altrimenti pregiudicato, le cui reclamazioni non saranno state accolte dal Consiglio comunale, potrà rivolgersi al governatore, unendo al ricorso le carte che danno appoggio al suo richiamo.

Art. 44. Il governatore, entro i dieci giorni successivi a quello in cui ricevette le carte e le osservazioni dell'intendente, procederà alla disamina generale delle liste.

Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver acquistato le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente omessi.

Egli ne stralcierà:

1° Gl'individui che si resero defunti;

2° Quelli la cui iscrizione nella lista sia stata annullata dalle autorità competenti.

Indicherà come doventi essere esclusi:

1° Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità;

2° Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamente inscritti, con tutto che la loro inscrizione non sia stata impugnata.

Art. 45. Le rimozioni e le aggiunte fatte dal governatore alle liste elettorali stabilite dai Consigli comunali a tenore dei precedenti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblicate ed affisse nel capoluogo della provincia e nel comune.

E, quando il governatore avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla lista stabilita dai Consigli comunali persone che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà essere nei dieci giorni successivi notificata agli individui

aventi interesse al loro domicilio effettivo od a quello per essi eletto nel circondario elettorale. In difetto di domicilio la notificazione verrà fatta alla casa comunale del domicilio politico.

Art. 46. Sarà aperto nell'ufficio del governatore un registro da lui vidimato in ciascun foglio, nel quale si noteranno per ordine di data della loro presentazione, e seguendo un ordine numerico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno soscritte dal reclamante o da un suo mandatario.

Sarà rilasciata ricevuta di ciascun richiamo e delle carte che gli stanno a corredo.

La ricevuta enunzia la data ed il numero della seguitane registrazione.

Art. 47. Gl'individui che stimassero potersi lagnare di essere stati erroneamente inscritti, ommessi, esclusi, od altramente pregiudicati nelle liste elettorali, potranno far richiamo al governatore che pronunzierà, sentito il Consiglio di Governo.

Ma non potrà più darsi ascolto ai richiami dove il ricorso e le carte che vi deggiono andar unite fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell'art. 45 della presente legge e dalla notificazione ivi menzionata.

Art. 48. La ragione di reclamare davanti ai Consigli comunali ed al governatore l'iscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale, o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del dritto elettorale nello stesso collegio, con che tale dritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall'ultima pubblicazione accennata nell'art. 45 della presente legge.

Art. 49. Niuna delle domande accennate nell'antecedente articolo sarà ammessa, se proposta da un terzo, salvo il reclamante vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che v'ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi a contare da quello della notificazione.

Art. 50. Il governatore, sentito il Consiglio di Governo, pronunzierà sulle domande menzionate all'articolo 46 e seguenti nei cinque giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qualora esse siano proposte dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'art. 49, dove siano formate da terzi; le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettarono.

Le carte rispettivamente prodotte sulle questioni e contestazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate alla parte che v'ha interesse, ed il richiede.

Art. 51. Le decisioni che portano rifiuto d'iscrizione, o pronunziano cancellazioni, saranno notificate nei giorni cinque dalla loro data agli individui, la cui iscrizione o cancellazione sarà stata richiesta o da loro stessi o da terzi.

Quelle che rigettano domande di cancellazione o di rettificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al reclamante, quanto all'individuo la cui iscrizione avrà costituito il soggetto della controversia.

La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dal governatore, sentito il Consiglio di Governo, terrà luogo di notificazione agl'individui, la cui iscrizione sarà stata ordinata e rettificata.

Art. 52. Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli, il governatore procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare ed affiggere il suo decreto e la tabella delle rettificazioni state approvate.

Art. 53 L'elezione dei deputati in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate.

Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni, fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e politici, in virtù di sentenza passata in giudicato.

Art. 54. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dal governatore in Consiglio di Governo, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti alla Corte di appello con produrre i titoli che danno appoggio al suo richiamo.

La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni 10, qualunque sia la distanza dei luoghi, così al governatore, come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione avesse rigettata una domanda di iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

Art. 55. La causa sarà decisa sommariamente, ed in via di urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di causidico od avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, non che il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 56. Il governatore, sulla notificazione che gli verrà fatta della profferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 57. Se vi è ricorso in cassazione, la Corte provvederà sommariamente in via d'urgenza, come innanzi alla Corte di appello.

Art. 58. L'appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 59. I ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all'articolo 48 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tale titolo riscuotersi dai ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 60. Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali e delle tavole di rettificazione ad ogni stampatore che voglia prenderne copia.

Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto che meglio stimeranno ed esporle in vendita.

Art. 61. Gli elettori riceveranno dal sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei collegi elettorali, un certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno.

TITOLO III.

DEI COLLEGI ELETTORALI.

Art. 62. Ogni collegio elegge un solo deputato.

Il numero dei deputati per tutto il regno è di 443 distribuiti come segue:

La provincia di Abbruzzo Citeriore ne elegge 7
— Abbruzzo Ulteriore primo . . . 5
— Abbruzzo Ulteriore secondo . . 7
— Alessandria 13
— Ancona 5

La provincia di Ascoli ne elegge 4
Il compartimento di Arezzo 5
La provincia di Basilicata 10
— Benevento 1
— Bergamo 7
— Bologna 8
— Brescia 10
— Cagliari 7
— Calabria Citeriore.......... 10
— Calabria Ulteriore prima 7
— Calabria Ulteriore seconda... 8
— Capitanata................ 7
— Catania 9
— Caltanisetta............... 4
— Como.................... 9
— Cremona 7
— Cuneo 12
— Ferrara 4
Il compartimento di Firenze 14
La provincia di Forlì 4
— Genova 13
— Girgenti................. 5
Il compartimento di Grosseto ed isola d'Elba. 2
Governo di Livorno 2
Il compartimento di Lucca 5
La provincia di Macerata 5
— Massa e Carrara 2
— Messina 8
— Milano.................... 18
— Modena 5
— Molise 8
— Napoli 18
— Novara 12

La provincia di Noto ne elegge 7
— Palermo 11
— Parma 5
— Pavia 8
— Pesaro e Urbino 4
— Piacenza 4
Il compartimento di Pisa 5
La provincia di Porto Maurizio 3
— Principato Citeriore 12
— Principato Ulteriore 9
— Ravenna 4
— Reggio 5
— Sassari 4
Il compartimento di Siena 4
La provincia di Sondrio 2
— Terra di Bari 11
— Terra di Lavoro (incluso Pontecorvo) 16
— Terra di Otranto 9
— Torino 19
— Trapani 4
— Umbria 10

La distribuzione dei collegi elettorali è regolata nel modo apparente dalla tabella annessa alla presente legge e che fa parte di essa.

Art. 63. I collegi elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori convengono nel luogo del distretto elettorale od amministrativo che il Re stabilisce; essi non potranno occuparsi d'altro oggetto che dell'elezione dei deputati; ogni discussione, ogni deliberazione loro è formalmente interdetta; non possono farsi rappresentare.

Art. 64. I collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono, sem-

prechè il numero degli elettori inscritti non sia al di sotto di quaranta. Ove gli elettori non giungano a questo numero, il mandamento verrà aggregato per decreto reale alla sezione la più vicina dello stesso collegio elettorale.

Art. 65. Nei collegi in cui una simile divisione non può aver luogo, e nei mandamenti più popolosi, gli elettori, ove il loro numero non oltrepassa i quattrocento, si riuniscono in una sola assemblea; se vi eccedono questo numero, si dividono pure in sezioni. Ogni sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del deputato che il collegio ha da scegliere.

Art. 66. Ove il decreto di convocazione dei collegi non disponga altrimenti, gli elettori delle sezioni che comprendono tutto un mandamento si riuniscono al capoluogo del mandamento stesso.

Negli altri casi ogni sezione sarà formata di comuni o frazioni di comuni i più vicini fra loro; sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna sezione. Sarà lecito, dove il numero delle sezioni lo esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre sezioni, in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato.

Art. 67. Avranno la presidenza provvisoria dei collegi e sezioni elettorali sino alla nomina elettiva dei loro presidenti, nei luoghi dove risiede una Corte d'appello, i presidenti e consiglieri della Corte per ordine d'anzianità.

Nei luoghi che non sono sede di una Corte d'appello, ma di un tribunale di circondario, il presidente e dopo di lui i vicepresidenti, i giudici effettivi od aggiunti per ordine d'anzianità;

Negli altri luoghi i sindaci, gli assessori ed i consiglieri comunali anche per ordine d'anzianità.

Riunendosi nel luogo medesimo più collegi, o più sezioni di collegio, si terrà per la presidenza provvisoria la stessa re-

gola; al collegio elettorale od alla sezione più numerosa presiederanno i superiori di grado o più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.

I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori provvisori.

L'ufficio composto del presidente e dei quattro scrutatori provvisori nominerà il segretario, che non avrà se non voce consultiva.

Art. 68. La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del collegio o sezione di collegio elettorale.

Art. 69. Il collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e gli scrutatori definitivi, e l'ufficio così definitivamente composto nomina il segretario pur definitivo, non avente anch'esso se non voce consultiva.

Art. 70. Se il presidente di un collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo scrutatore sarà colui che negli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza d'alcuno fra gli scrutatori.

Art. 71. Il presidente del collegio o della sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza o nelle vicinanze.

Le autorità civili ed i comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 72. L'ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del collegio o della sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le reclamazioni insorte e delle ragionate decisioni profferite dall'ufficio; le note o carte relative a tali reclamazioni saranno vidimate da ciascuno dei membri dell'ufficio ed annesse al verbale.

È riserbato alla Camera dei deputati il pronunziare sulle reclamazioni giudizio definitivo.

Art. 73. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un collegio elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudicio delle pene speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero essere inflitte, ov'egli si fosse giovato di falsi documenti; gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio di ogni dritto politico.

Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate o false locazioni avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.

Art. 74. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocati assembramenti tumultuosi accettando, portando, inalberando, od affiggendo segni di riunione, od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da cinquantuna a duecento lire, e, se insolvibile, col carcere da dieci giorni ad un mese.

Art. 75. Chiunque, non essendo nè elettore, nè membro dell'ufficio, s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquantuna alle duecento.

Art. 76. Accadendo che nella sala dove si fa l'elezione uno o più degli assistenti diano in palese segno d'approvazione o di disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il presidente li chiamerà all'ordine, e, non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire cinquantuna alle duecento.

Art. 77. I presidenti dei collegi o sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione e nelle sue adiacenze.

Il presente articolo e gli articoli 73 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Art. 78. Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.

Art. 79. Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 61.

Art. 80. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione del deputato, se non trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari ch'essi fanno parte di quel collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'articolo 58.

Art. 81. Ogni elettore dopo di aver risposto alla chiamata riceve dal presidente un bollettino spiegato sopra il quale scrive il suo voto; piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del presidente che lo pone nell'urna a tal uso destinata.

Se l'elettore per l'eccezione di cui al n° 3 dell'articolo 1 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere il bollettino, sarà ammesso a farlo scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il segretario ne farà risultare nel verbale.

La tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto, è sepa-

rata da quella dell'ufficio; quest'ultima, cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario, è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

Art. 82. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna, uno degli scrutatori ed il segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri del collegio o della sezione.

Art. 83. Ad un'ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto. Quest'operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal presidente compiuta.

Art. 84. Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato di ciascun squittinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 85. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi i bollettini sono arsi in presenza del collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidimati almeno da tre dei componenti l'ufficio.

Art. 86. Nei collegi divisi in più sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione. L'ufficio della sezione ne dichiara il risultato mediante verbale soscritto da' suoi membri. Il presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente all'ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell'intero collegio.

Art. 87. I bollettini nei quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli.

Art. 88. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.

Art. 89. L'ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.

Art. 90. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

Art. 91. Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza.

Art. 92. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'ufficio, in persona del presidente, proclama il nome dei due candidati che ottennero il maggior numero de' suffragi, e si procede nel giorno, che in previsione di questo caso sarà fissato nel decreto di convocazione, ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.

L'intervallo tra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di otto giorni.

Nell'ultima votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l'uno o l'altro dei due or detti candidati.

La nomina seguirà in capo a quello dei due candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.

Art. 93. A parità di voti il maggiore d'età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

Art. 94. Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall'ufficio prima che sciolgasi l'adunanza in cui ebbe luogo.

Art. 95. I membri dell'ufficio principale stenderanno il ver-

bale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno al ministro dell'interno nei giorni otto dalla sua data.

Se ne deporrà un esemplare nella segreteria del tribunale del circondario sotto la cui giurisdizione si troverà il collegio elettorale.

Questo esemplare sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'ufficio.

TITOLO IV.

DEI DEPUTATI.

Art. 96. Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto.

Art. 97. Non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regi aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione:

1° Dei ministri segretari di Stato;

2° Del presidente e presidenti di Sezione del Consiglio di Stato;

3° Dei consiglieri di Stato;

4° Dei primi presidenti, presidenti e consiglieri delle Corti di cassazione, e d'appello;

5° Dei segretari generali dei Ministeri;

6° Degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando;

7° Dei membri dei consigli superiori della pubblica istruzione e di sanità, del congresso permanente dei ponti e strade, e del consiglio delle miniere;

8° Dei professori ordinari delle regie università, o degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Art. 98. Non sono parimente eleggibili gli ecclesiastici

aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, e quelli che ne fanno le veci, i membri dei capitoli e delle collegiate.

Art. 99. Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 100. Non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionari o d'impiegati regii stipendiati maggiore del quinto del numero totale dei deputati.

Gl'impiegati però compresi nelle due categorie di cui ai numeri 4 e 8 dell'articolo 97, non eccederanno mai per ciascuna di esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi nella Camera. Quando il numero degli impiegati di queste due categorie sia superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione debb'essere annullata.

Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedano il quinto anzi determinato, non assoggettando in questo caso all'estrazione se non se gl'impiegati delle categorie che ancora non vi sono state sottoposte.

Quando il numero degli impiegati sia completo, le elezioni nuove d'impiegati saranno nulle.

I ministri segretari di Stato, salvo il disposto dell'art. 103, non saranno computati nel novero degl'impiegati.

Art. 101. Il deputato eletto da varii collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del collegio che dovrà eleggere un nuovo deputato.

Art. 102. La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le demissioni de' suoi membri.

Art. 103. Quando un deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, ces-

serà in sull'istante d'essere deputato; potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dell'articolo 100.

In questo caso e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un deputato, il collegio sarà convocato nel termine di un mese.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 104. Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa, od attentato ai costumi.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 105. Il disposto del numero 4 dell'articolo 1° non si applica alle provincie di Cagliari, Sassari e Portomaurizio, a quella di Genova, meno i comuni del mandamento di Dego, al circondario di Bobbio, nè a quello di Novi, meno i comuni del mandamento di Ovada, nè ai comuni di Tenda e di Briga della provincia di Cuneo, dove continueranno ad essere ammessi all'elettorato i cittadini che paghino il censo di L. 20.

Art. 106. Nei circondari dell'Ossola e della Valsesia e nei mandamenti di Gozzano e Orta, finchè non cessi, in ordine alle imposte, il regime eccezionale in cui si trovano, oltre le persone contemplate nell'articolo 4 della presente legge, sa-

ranno elettori tutti coloro che hanno un'abitazione la cui annua pigione si possa valutare a L. 200.

Nell'abitazione sono compresi i magazzini, opifici, botteghe e rustici ad essa attinenti.

Art. 107. Il Consiglio comunale dell'isola di Capraia potrà a sua scelta mandare cinque elettori ad uno dei collegi elettorali di Genova.

Art. 108. Le disposizioni speciali dei precedenti articoli 106 e 107 escludono, non che l'applicazione del numero 4 dell'articolo 1° e correlativi, quella degli articoli 4 e 7 della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

Art. 109. Per mandamenti s'intendono, nelle provincie dove i medesimi non esistono, le circoscrizioni giudiziarie che vi corrispondono, qualunque sia la loro denominazione.

Art. 110. Gli uffici che la presente legge attribuisce ai sindaci, alle Amministrazioni comunali, alle Giunte municipali, ai Consigli, sono affidati, nelle provincie dove non è in vigore la legge sull'ordinamento comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, numero 3702, ai funzionari e corpi amministrativi che ne fanno le veci; lo stesso avrà luogo per riguardo agli intendenti, governatori e Consigli di Governo per le materie dei ricorsi che la legge affida alle dette autorità, non che per gli uffizi affidati ai ricevitori delle contribuzioni dirette.

In caso di dubbio, la decisione è riservata al ministro dell'interno, salvo per le provincie napolitane e siciliane per le quali tale decisione spetterà ai luogotenenti generali delle medesime rispettivamente.

Art. 111. Nelle provincie nelle quali non fossero ancora costituite le amministrazioni comunali a norma dell'articolo 226 della legge predetta 23 ottobre 1859, le amministrazioni comunali esistenti faranno le veci delle Giunte nella prima formazione delle liste elettorali.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Napoli, addì 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. Cassinis.
M. Minghetti.

TAVOLA DELLE CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI ELETTORALI

Provincia di Abruzzo citeriore — Deputati 7.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Circondari e comuni che compongono i collegi
1	*Chieti*	Chieti, Bucchianico, Guardiagrele, meno i comuni di Pretoro, Rapino e Pennapiedimonte.
2	*Manoppello*....	Manoppello, San Valentino, Caramanico ed i comuni di Pretoro, Rapino e Pennapiedimonte.
3	*Ortona*	Ortona, Tollo, Francavilla, Orsogna, meno i comuni di Castelnuovo e Santo Eusanio.
4	*Lanciano*	Lanciano, San Vito, Paglieta, meno Casalbordino; Pollutri e Villalfonsina, ed i comuni di Castelnuovo, Sant'Eusanio nel circondario d'Orsogna.
5	*Gessopalena* ...	Torricella, Casoli, Lama, Palena, Villa Santa Maria.
6	*Atessa*........	Atessa, Bomba, Castiglione coi comuni di Quilmi e Carpineto del circondario di Gissi.
7	*Vasto*	Vasto, Santo Buono, Celenza, Gissi, meno i comuni di Quilmi e Carpineto, ed i comuni di Casalbordino, Pollutri e Villalfonsina del circondario di Paglieta.

Provincia di Abruzzo ulteriore 1° — Deputati 5.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Circondari e comuni che compongono i collegi
8	*Teramo*	Teramo, Montorio, Valle Castellana, Tossiccia meno il comune di Castelli; Campli meno il comune di Bellante.
9	*Atri*..........	Atri, Notaresco, Bisenti.
10	*Città Sant'Angelo.*	Città Sant'Angelo, Pianella, Loreto.
11	*Giulia*........	Giulia, Nereto, Civitella, Ancarano, col comune di Bellante del circondario di Campli.
12	*Penne*........	Penne, Catignano, Torre dei Passeri, col comune di Castelli del circondario di Tossiccia.

Provincia di Abruzzo ulteriore 2° — Deputati 7.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Circondari e comuni che compongono i collegi
13	*Aquila*........	Aquila, Montereale, Pizzoli, Sassa.
14	*San Demetrio*..	San Demetrio, Castelvecchio Subequo, Barisciano, Paganica.
15	*Solmona*......	Solmona, Pescocostanzo, Casteldisangro, Scanno.
16	*Popoli*........	Popoli, Intradacqua, Pratola, Capestrano.
17	*Avezzano*.....	Avezzano, Carsoli, Tagliacozzo, Borgocollefegato.
18	*Pescina*.......	Pescina, Civitella Roveto, Gioia, Trasacco, Celano.
19	*Cittàducale*...	Cittàducale, Antrodoco, Posta, Accumoli, Leonessa, Framignano, Amatrice.

Provincia d'Alessandria — Deputati 13.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
20	*Alessandria* ...	Mandamenti I e II (*intra* ed *extra muros*).
21	*Acqui*	Acqui, Bistagno, Bubbio, Molare, Ponzone, Roccaverano e Spigno.
22	*Asti*..........	Asti, Baldichieri e Rocca d'Arazzo.
23	*Capriata*......	Capriata, Bosco, Carpeneto, Castelletto d'Orba, Ovada e Rivalta.
24	*Casale*........	Casale mandamenti I e II (*intra* ed *extra muros*), Balzola, Rosignano e Ticinetto.
25	*Nizza Monferrato.*	Nizza, Canelli, Costigliole, Mombaruzzo e Mombercelli.
26	*Novi*	Novi, Gavi, Rocchetta Ligure e Serravalle.
27	*Oviglio*	Oviglio, Cassine, Castellazzo, Felizzano, Incisa e Sezzè.
28	*Tortona*	Tortona, Garbagna, San Sebastiano, Viguzzolo, Villalvernia e Volpedo.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
29	*Valenza*	Valenza, Bassignana, Castelnuovo Scrivia, Sale e San Salvatore.
30	*Vignale*	Vignale, Moncalvo, Montemagno, Ottiglio, Occimiano e Portacomaro.
31	*Villadeati*.....	Villadeati, Gabbiano, Mombello, Montechiaro, Montiglio, Ponte Stura e Tonco.
32	*Villanuova*....	Villanuova, Castelnuovo d'Asti, Cocconato, Montafia e San Damiano.

Provincia di Ancona — Deputati 5.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
33	*Ancona*	Mandamenti I e II Ancona.
34	*Fabriano*	Fabriano, Arcevia, Monte Carotto e Sassoferrato.
35	*Iesi*	Iesi e Monte Marciano.
36	*Osimo*	Osimo, Filottrano e Loreto.
37	*Sinigaglia*.....	Sinigaglia, Corinaldo e Monte Alboddo.

Compartimento di Arezzo — Deputati 5.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Preture e comuni che compongono i collegi
38	*Arezzo*.......	Arezzo Città, Arezzo Campagna, Monte San Savino.
39	*Bibbiena*......	Bibbiena, Poppi, Pratovecchio.
40	*Cortona*......	Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano, Lucignano.
41	*Montevarchi*...	Montevarchi, San Giovanni, Terranuova.
42	*Santo Sepolcro* .	Santo Sepolcro, Anghiari, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sestino.

Provincia di Ascoli — Deputati 4.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'uffizio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
43	*Ascoli*	Ascoli, Amandola e Arquata.
44	*Fermo*	Fermo e Monte Rubbiano.
45	*Monte Giorgio*. .	Monte Giorgio, Sant'Elpidio a mare e San Vittorio.
46	*San Benedetto*. .	San Benedetto, Grottammare, Montalto, Offida e Ripatransone.

Provincia di Basilicata — Deputati 10.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Circondari e comuni che compongono i collegi
47	*Potenza*	Potenza, Tolve, Trivigno, e Picerno.
48	*Acerenza*......	Acerenza, Avigliano, Genzano e Forenza.
49	*Brienza*	Brienza, Marsiconuovo, Viggiano, Saponara, Moliterno e San Chirico Raparo.
50	*Corleto*	Corleto, Montemurro, Laurenzana e Calvello.
51	*Melfi*	Melfi, Barile, Rionero, Venosa e Palazzo.
52	*Muro*.........	Muro, Bella, Pescopagano e Vietri.
53	*Matera*	Matera, Montescaglioso, Pisticci e Montepeloso.
54	*Tricarico*	Tricarico, San Mauro, Ferrandina e Stigliano.
55	*Lagonegro*	Lagonegro, Maratea, Lauria, Rotonda e Latronico, meno il comune di Carbone.
56	*Chiaromonte*...	Chiaromonte, Noia, Rotondella, Sant'Arcangelo ed il comune di Carbone del circondario di Latronico.

Provincia di Benevento — Deputati 1.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Circondari e comuni che compongono i collegi
57	*Benevento*	Benevento, Bagnaro, Montorso, Pastene, Perrillo, Sant'Angelo a Cupulo, San Leucio e San Marco.

Provincia di Bergamo — Deputati 7.

N° progressivo dei collegi	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
58	*Bergamo*......	I mandamenti I e II, più i seguenti comuni del mandamento III di Bergamo, Azzano, Breno, Bruntino, Gorle, Orio, Pedrengo, Ponteranica, Ranica, Redona, Rosciate, Scanzo, Seriate, Sorisole, Torre Boldone, Valtezze,, Villa di Serio.
59	*Caprino*	Caprino, Ponte San Pietro, più i seguenti comuni del III mandamento di Bergamo, Albegno, Almè, Colognola, Curnasco, Curno, Grumello, Lallio, Mozzo, Ossanesga, Palladina, Scano, Sforzatica, Stezzano, Treviolo.
60	*Clusone*.......	Clusone, Lovere e Gandino, meno i comuni di Gazzaniga e Fiorano.
61	*Martinengo*....	Martinengo, più i comuni di Bolgare, Costa di Mezzate e Chiuduno, Verdello coi comuni di Brignano e Castelrozzone.
62	*Trescore*	Trescore, meno i comuni di Bolgare, Chiuduno e Costa di Mezzate; Alzano coi comuni di Gazzaniga e Fiorano, tolti da quello di Gandino; Sarnico.
63	*Treviglio*......	Treviglio, meno i comuni di Brignano e Castelrozzone; Romano.
64	*Zogno*	Zogno, Piazza ed Almenno.

Provincia di Bologna — Deputati 8.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'uffizio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
65 66 67	*Bologna* ...... — —	Città di Bologna e comuni aggregati (meno quelli di Calderara, Castenaso, Ozzano. Praduro e Sasso), Bazzano con Savigno, e Loiano con Monterenzo (1).
68	*Budrio*	Budrio, Medicina, più il comune di Castenaso.
69	*Castel Maggiore*	Castel Maggiore, Minerbio e San Giorgio.
70	*Imola*	Imola, Castel San Pietro, più il comune di Ozzano.
71	*San Giovanni in Persiceto.*	San Giovanni in Persiceto, Castelfranco e Crevalcore, più il comune di Calderara.
72	*Vergato*	Vergato, più il comune di Praduro e Sasso; Castiglione e Porretta.

(1) La Giunta municipale d'accordo coll'intendente generale determinerà la circoscrizione dei tre collegi sovra indicati.

Provincia di Brescia — Deputati 10.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
73	*Brescia*.......	I mandamenti I e II, più i comuni di Fiumicello, Mompiano, Sant'Alessandro, San Bartolomeo e San Nazaro del mandamento III di Brescia.
74	*Asola*.........	Asola, più i comuni di Cigole, Fiesse, Gambara, Cottolengo, Isorella, Pavone e Pralboino del mandamento di Leno e quelli di Remedello sopra e Remedello sotto del mandamento di Montechiaro; Canneto.
75	*Breno*	Breno, meno Pisogne aggregato al collegio d'Iseo; Edolo.
76	*Castiglione delle Stiviere.*	Castiglione, Montechiaro, meno i comuni aggregati al collegio d'Asola; Volta.
77	*Chiari*........	Chiari ed Adro.
78	*Iseo*..........	Iseo, più il comune di Pisogne del mandamento di Breno, i mandamenti di Bovegno e di Gardone; più i comuni di Bovezzo, Brione, Caino, Cellatica, Collebeato, Concesio, Gussago, Nave, San Vigilio e Urago Mella appartenenti al mandamento III di Brescia.

N° progressivo dei collegi	SEDE dell'ufficio principale	MANDAMENTI E COMUNI che compongono i collegi
79	*Leno*	Leno, meno i comuni aggregati al collegio d'Asola; Bagnolo, più i comuni di Folzano e Santo Zeno del III mandamento di Brescia, Ospitaletto, più il comune di Roncadelle del III mandamento di Brescia.
80	*Lonato*	Lonato, più i comuni di Burago, Castrezzone, Muscoline, Manerba, Palpenazze e Soiano del mandamento di Salò; il mandamento di Rezzato, più il comune di Sant'Eufemia del III mandamento di Brescia e quelli di Goglione sopra, Goglione sotto e Paitone del mandamento di Salò.
81	*Salò*..	Salò, meno i comuni assegnati al collegio di Lonato, Gargnano, Preseglie e Vestone.
82	*Verolanuova* ..	Verolanuova ed Orzinuovi.

Provincia di Cagliari — Deputati 7.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
83	*Cagliari*	Cagliari, Quarto, Selargius, Pula.
84	*Iglesias*	Iglesias, Carloforte, Flumini maggiore, Guspini, Santadi, Sant'Antioco, Siliqua, Teulada e Villacidro.
85	*Isili*	Isili, Laconi, Nurri, Baressa, Barumini, Lunamatrona, Mandas, Pauli-Gerrei, Senis e Senorbì.
86	*Lanusei*	Lanusei, Aritzo, Iersu, Seui, Sorgono, Tonara, Tortolì e Muravera.
87	*Macomer*	Macomer, Bosa, Busachi, Cuglieri, Ghilarza, Santo Lussurgiu, Sedilo, e Tresnuraghes.
88	*Nuraminis*	Nuraminis, Decimomannu, Guasila. Monastir, San Gavino, Sanluri, San Pantaleo, Serramanna e Sinnai.
89	*Oristano*	Oristano. Ales, Cabras, Fordongianus, Milis, Mogoro, Simaxis; Solarussa e Terralba.

Provincia di Calabria citeriore — Deputati 10.

Nº progressivo dei collegi	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CIRCONDARI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
90	*Cosenza*.......	Cosenza, Cerisano, Dipignano e Rende.
91	*Spezzano Grande*	Spezzano Grande, Celico, Aprigliano e San Giovanni in Fiore.
92	*Rogliano*	Rogliano, Grimaldi, Scigliano ed Aiello.
93	*San Marco*	San Marco, Cerzeto, Montalto e San Sosti.
94	*Corigliano*	Corigliano, Acri, Bisignano, San Demetrio e Rose ed i comuni di Tarsia e Terranuova del circondario di Spezzano Albanese.
95	*Castrovillari*...	Castrovillari, Mormanno, Morano e Lungro.
96	*Cassano*.......	Cassano, Oriolo, Amendolara, Cerchiara e Spezzano Albanese, meno i comuni di Tarsia e Terranuova.
97	*Paola*	Paola, Fuscaldo, Fiumefreddo, Amantea, ed i comuni di Guardia ed Acquapesa del circondario di Cetraro.
98	*Verbicaro*.....	Verbicaro, Scalea, Belvedere e Cetraro, meno i comuni di Guardia ed Acquapesa.
99	*Rossano*	Rossano, Cropolati, Cariati, Campana, e Longobucco.

PROVINCIA DI CALABRIA ULTERIORE 1ª — Deputati 7.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CIRCONDARI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
100	*Reggio*	Reggio, Calanna.
101	*Bagnara*	Bagnara, Sant'Eufemia, Scilla, Villa San Giovanni.
102	*Palmi*	Palmi, Seminara, Laureana, Sinopoli, Oppido.
103	*Città Nuova* ...	Città Nuova, Polistena, Cinquefrondi, Radicena.
104	*Gerace*	Gerace, Siderno, Ardore, Bianco.
105	*Castelvetere* ...	Castelvetere, Gioiosa Mammola, Grotteria, Stilo.
106	*Melito*	Melito, Gallina, Bova, Staiti.

Provincia di Calabria ulteriore 2ª — Deputati 8.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Circondari e comuni che compongono i collegi
107	*Cotrone*.......	Cotrone, Policastro, Santa Severina, Strongoli, Savelli e Cirò.
108	*Catanzaro*.....	Catanzaro, Soveria, Cropani, Taverna e Tiriolo.
109	*Chiaravalle* ...	Chiaravalle, Gasperina, Borgia e Squillace.
110	*Serra*.........	Serra, Davoli, Badolato ed Arena.
111	*Monteleone*	Monteleone, Pizzo, Monterosso, Soriano e Briatico.
112	*Tropea*	Tropea, Mileto e Nicotera.
113	*Nicastro*	Nicastro, San Biase, Martirano, Nocera e Feroleto.
114	*Serrastretta* ...	Serrastretta, Gimigliano, Cortale, Maida e Filadelfia.

Provincia di Caltanisetta — Deputati 4.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Circondari e comuni che compongono i collegi
115	*Petraglia soprana*	Polizzi con Scillato, Petralia soprana con Bonpietro, Petralia sottana, Alimena, Santa Cattarina con Resuttano, Villalba con Marianopoli e Vallelunga, Calascibetta con Villarosa.
116	*Serradifalco...*	Mussomeli con Campofranco, Acquaviva, Sutera, Serradifalco con Montedoro e Bompensiere, San Cataldo; circondario di Sommatino, meno Delia aggregato a quello di Caltanisetta del collegio Caltanisetta; Pietraperzia.
117	*Caltanisetta ...*	Caltanisetta con Delia sgregato dal circondario di Sommatino del collegio Serradifalco; Castrogiovanni, Valguarnera, Barrafranca.
118	*Terranova ....*	Terranova, Butera, Riesi, Mazzarino, Licata.

Provincia di Capitanata — Deputati 7.

N° progressivo dei collegi	SEDE dell'ufficio principale	CIRCONDARI E COMUNI che compongono i collegi
119	*Foggia*	Foggia, Troia, San Marco in Lamis.
120	*Lucera*	Lucera, Volturara, Celenza e Biccari.
121	*Santo Severo*...	Santo Severo, Torremaggiore, Serracapriola e Castelnuovo.
122	*Bovino*........	Bovino, Deliceto, Sant'Agata, Castelfranco, Arcadia ed Orsara.
123	*Cerignola*.....	Cerignola, meno il comune di Zapponeto; Casaltrinità, Orta, Ascoli e Candela.
124	*San Nicandro*..	San Nicandro, Vico, Apricena, Vieste e Cagnano.
125	*Manfredonia*...	Manfredonia, Montesantangelo, San Giovanni Rotondo e Rodi, più il comune di Zapponeto del circondario di Cerignola.

Provincia di Catania — Deputati 9.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Circondari e comuni che compongono i collegi
126	*Nicosia*	Nicosia con Sperlinga, Leonforte con Nissoria, Assaro, Troina con Cerami.
127	*Giarre*	Castiglione, Randazzo, Linguaglossa con Calatabiano, Piedimonte e Fiumefreddo, Giarre con Mascali e Riposto.
128	*Regalbuto*	Sanfilippo d'Argirò con Galliano, Regalbuto, Centorbi con Catenanuova e Carcaci, Bronte con Maletto.
129	*Acireale*	Acireale, Sant'Antonio con Acicatena; Acibonaccorso ed Acicastelli, Trecastagne con Viagrande e Zafferana; Etnea, meno Pedara aggregato al circondario di Licodia nel collegio Paternò.
130	*Paternò*.......	Adernò, Biancavilla, Paternò con Santa Maria di Licodia, circondario di Licodia con Pedara segregato da quello di Trecastagne del collegio Acireale.
131	*Catania*	Catania coi suoi circondari Duomo, San Marco e Borgo; Belpasso con Nicolosi e Camporotondo, Mascalucia con Gravina, San Giovanni di Galermo, San Giovanni la Punta, San Gregorio,
132	—	

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CIRCONDARI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
		Sant'Agata di Battiati, San Pietro, Clarenza e Tremestieri, Misterbianco con Motta Santa Anastasia (1).
133	*Caltagirone* ...	Piazza, Aidone, Mirabella con San Michele, Caltagirone.
134	*Militello*	Rammacca, Mineo, Militello con Palagonia, Scordia, Gran Michele.

(1) La Giunta municipale, di concerto coll'intendente della provincia, determinerà la circoscrizione dei due collegi suindicati.

Provincia di Como — Deputati 9.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
135	*Como*....	Mandamenti di Como I e II, Bellagio.
136	*Como*	Mandamento III di Como e quello di Cantù, meno i comuni di Alzate, Brenna ed Inverigo (1).
137	*Appiano*	Appiano e Tradate coi comuni di Azzate, Brunello, Crosio, Daverio, Galliate, Gazzada, Gurone, Lomnago e Schiano appartenenti al mandamento di Varese.
138	*Brivio*	Brivio, Missaglia ed Oggionno, meno i comuni attribuiti al collegio d'Erba.
139	*Erba*	Erba, coi comuni di Alzate, Brenna ed Inverigo appartenenti al mandamento di Cantù, più i comuni di Annone, Bartesate, Bosisio, Cesana, Civate, Galbiate, Molteno, Pusiano, Sala, Sirone e Suello appartenenti al mandamento d'Oggionno, ed il mandamento di Canzo.

(1) La Giunta municipale, di concerto col governatore, determinerà la circoscrizione dei due collegi di Como.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
140	*Gavirate*	Gavirate, Angera, Luvino e Maccagno.
141	*Lecco*	Lecco, Introbbio e Bellano.
142	*Menaggio*	Menaggio, Castiglione, Dongo, Gravedona e Porlezza.
143	*Varese*........	Varese, meno i comuni attribuiti al collegio di Appiano, i mandamenti di Arcisate e di Cuvio.

Provincia di Cremona — Deputati 7.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
144	*Cremona*.....	Cremona e Corpi Santi e Cremona II, meno i comuni di Cà de'Stefani, Cigognolo e Vescovato, uniti al collegio di Pescarolo.
145	*Bozzolo*	Bozzolo, Marcaria, Piadena e Sabbioneta.
146	*Casalmaggiore*.	Casalmaggiore, Viadana.
147	*Crema*	Crema I, meno i comuni di Castelnuovo, Izzano, Madignano, Montodine, Moscazzano, Ripalta Arpina, Ripalta Guerrina, Ripalta nuova, Ripalta vecchia, aggregati al collegio di Soresina; Crema II, meno i comuni di Bottaiano, Camisano, Casale, Gabbiano, Offanengo, Ricengo e Vidolasco, aggregati al collegio di Soresina, Pandino.
148	*Pescarolo*.....	Pescarolo, più i comuni di Cà de'Stefani, Cigognolo e Vescovato; mandamento di Robecco pei soli comuni di Alfiano, Barbiselle, Bettenesco, Carpaneda, Castelnuovo Gherardi, Corte dei Frati, Gambina, Grontardo, Levata, Persico, Prato, Quistro, Robecco, San Sillo, Scandolara, Ripa d'Oglio, Solarolo del Persico, Sospiro.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
149	*Pizzighettone* . .	Pizzighettone; i comuni di Casalbuttano, Casalsigone, Cavallara, Cignone, Corte dei Cortesi, Dosso Baroardo, Marzalengo, Olmeneta, Ossalengo, Pozzanlio, San Martino in Beliseto, San Vito del mandamento di Robecco, ed i comuni di Acqualunga Badona, Barzaniga, Bordolano, Cappella Cantone, Casalmorano, Castelvisconti, Formigara, Grontorto, Mirabello, San Bassano e Zanengo del mandamento di Soresina.
150	*Soresina*	Soresina, meno i comuni aggregati a Pizzighettone ; Soncino ed i comuni staccati dai mandamenti I e II di Crema.

Provincia di Cuneo — Deputati 12.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
151	*Cuneo*	Cuneo, Boves, Chiusa, Peveragno.
152	*Alba*	Alba, Cortemiglia, Diano, Govone, Santo Stefano Belbo.
153	*Barge*	Barge, Moretta, Paesana, Revello e Sanfront.
154	*Borgo San Dalmazzo.*	Borgo San Dalmazzo, Demonte, Limone, Roccavione, Tenda col comune di Briga, Valdieri e Vinadio.
155	*Bra*	Bra, Canale, Cornegliano e Sommariva del Bosco.
156	*Ceva*	Ceva, Bagnasco, Garessio, Monesiglio, Murazzano, Ormea, Pamparato e Priero.
157	*Cherasco*	Cherasco, Bene, Bossolasco, Dogliani, Monforte, Morra.
158	*Dronero*	Dronero, Caraglio, Prazzo, San Damiano e Valgrana.
159	*Fossano*.......	Fossano, Busca, Carrù, Centallo, Trinità e Villafaletto.
160	*Mondovì*	Mondovì, Frabosa Soprana, Morozzo, Vico, Villanova.
161	*Saluzzo*	Saluzzo, Costigliole, Sampeyre, Venasca, Verzuolo.
162	*Savigliano*	Savigliano, Cavallermaggiore, Racconigi e Villanova Solaro.

Provincia di Ferrara — Deputati 4.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
163	*Ferrara*.......	Mandamento di Ferrara e antico circondario; altro mandamento di Ferrara frazione di San Martino, Baura, Denove e Quartesana.
164	*Ferrara*.......	Mandamento di Ferrara, frazioni di Francolino, Manara, Pontelagoscuro, Vigarano, mandamento di Copparo; mandamento di Portomaggiore, meno il comune di Ostellato e la frazione di Medelana (1).
165	*Cento*.........	Mandamenti di Cento, Bondeno, Poggio Renatico.
166	*Comacchio*	Mandamenti di Comacchio, Argenta, Codigoro, comune d'Ostellato e Medelana frazione del mandamento di Portomaggiore.

(1) La Giunta municipale, di concerto coll'intendente generale, determinerà la circoscrizione dei due collegi sovrindicati.

Compartimento di Firenze — Deputati 14.

N° progressivo dei collegi	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	PRETURE E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
167	*Firenze Santa Croce.*	Firenze Santa Croce, Bagno a Ripoli.
168	*Firenze San Giovanni.*	Firenze San Giovanni.
169	*Firenze Santa Maria Novella*	Firenze Santa Maria Novella, Fiesole e Sesto.
170	*Firenze Santo Spirito.*	Firenze Santo Spirito e Galluzzo (1).
171	*Borgo San Lorenzo.*	Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, Firenzuola e Scarperia.
172	*Campi*	Campi, Carmignano, Lastra a Signa.
173	*Empoli*	Empoli, Castel Fiorentino, Cerretto Guidi.
174	*Pistoia campagna.*	Pistoia campagna.
175	*Pistoia città* ...	Pistoia città, Montale, Sambuca e San Marcello (2).

(1) Il collegio de' Priori, di concerto col prefetto, determinerà la circoscrizione de' quattro collegi sovraindicati.

(2) Il collegio de' Priori, di concerto col prefetto, determinerà la circoscrizione dei due collegi suindicati.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	PRETURE E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
176	*Pontassieve* ...	Pontassieve, Dicomano, Figline, Reggello.
177	*Prato*.........	Prato, Mercatale.
178	*Rocca San Casciano.*	Rocca San Casciano, Bagno, Galeata, Marradi, Modigliana, Terra del Sole.
179	*San Casciano* ..	San Casciano, Barberino di Val d'Elsa, Greve, Montespertoli.
180	*San Miniato*...	San Miniato, Castel Franco di sotto, Fucecchio e Montaione.

Provincia di Forlì — Deputati 4.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
181	*Forlì*	Forlì, Civitella e Meldola.
182	*Cesena*........	Cesena e mandamento di Bertinoro.
183	*Rimini*	Rimini, più San Clemente e Morciano appartenenti al mandamento di Coriano, Saludeccio.
184	*Sant'Arcangelo.*	Sant'Arcangelo, Mercato Saraceno, Savignano, Sogliano, Corieno meno San Clemente e Morciano uniti a Rimini.

Provincia di Genova — Deputati 13.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
185 186 187	*Genova* .... — —	Genova Città, più il Mandamento di San Martino d'Albaro, il comune di San Pier d'Arena e l'Isola di Capraia (1).
188	*Albenga*	Albenga circondario, meno il mandamento di Calizzano.
189	*Cairo*	Cairo, Dego, Millesimo e Sassello, più il mandamento di Calizzano.
190	*Chiavari*	Chiavari, Borzonasca, Lavagna e Varese.
191	*Pontedecimo* ..	Pontedecimo, Rivarolo, meno il comune di San Pier d'Arena, Ronco, Savignone, Torriglia, meno Bargagli e Rosso.
192	*Rapallo*	Rapallo, Cicagna e Santo Stefano d'Aveto.

(1) La Giunta municipale, di concerto col governatore, determinerà la circoscrizione dei tre collegi sovraindicati.

N° progressivo dei collegi	SEDE dell'ufficio principale	MANDAMENTI E COMUNI che compongono i collegi
193	*Recco*.........	Recco, Nervi, Staglieno, ed i comuni di Bargagli e Rosso.
194	*Savona*	Savona, Novi e Varazze.
195	*Levanto*.......	Levanto, Godano e Sestri Levante, più i comuni di Beverino e Riomaggiore.
196	*Spezia*........	Spezia, meno i comuni di Beverino e Riomaggiore; Lerici, Sarzana e Vezzano.
197	*Voltri*........	Voltri, Campofreddo e Sestri Ponente.

Provincia di Girgenti — Deputati 5.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Circondari e comuni che compongono i collegi
198	*Sciacca*.......	Sciacca; Santa Margarita con Montevago, più Poggioreale sgregato dal circondario di Gibellina del collegio Canicattì; Ribera con Calamonacci, più Lucca sgregato dal circondario di Burgio del collegio Bivona; Sambuca.
199	*Bivona*........	Bivona con Alessandria e Santo Stefano, meno Cianciana aggregato al circondario di Cattolica del collegio Aragona; Caltabellotta; Cammarata con Casteltermini e San Giovanni, meno San Biagio aggregato al circondario di Cattolica del collegio Aragona; Burgio con Villafranca, meno Lucca aggregato al circondario di Ribera del collegio precedente; Castronovo.
200	*Aragona*.....	Cattolica con Monteallegro, più Cianciana sgregato dal circondario di Bivona, e S. Biagio sgregato dal circondario di Cammarata del precedente collegio; Siculiana con Realmonte; Raffadale con Sant'Angelo Muxaro; Aragona cui s'aggrega Comitini del circondario di Grotte; Racalmuto.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CIRCONDARI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
201	*Girgenti*	Girgenti con Molo; Favara; Naro, meno Castrofilippo aggregato al circondario di Canicatti del collegio Canicatti; più il comune di Grotte.
202	*Canicatti*......	Canicatti con Castrofilippo sgregato dal circondario di Naro del collegio Girgenti; Palma con Camastra; Ravanusa, Campobello.

Compartimento di Grosseto e Isola dell'Elba — Deputati 2.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Preture e comuni che compongono i collegi
203	*Grosseto*	Grosseto, Castiglion della Pescaia, Giuncarico, Lungune, Massa marittima, Marciana, Montieri, Portoferraio, Roccastrada.
204	*Scansano*......	Scansano, Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Gilio (isola), Orbetello, Pitigliano, Santa Fiora, Manciano e Porto Santo Stefano.

GOVERNO DI LIVORNO — Deputati 2.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	PRETURE E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
205	*Cattedrale.....*	San Marco, San Leopoldo in parte.
206	*Santi Pietro e Paolo.......*	Porto, San Leopoldo in parte (1).

(1) Il collegio de' Priori, di concerto col governatore, determinerà la circoscrizione dei due collegi sovraindicati.

Compartimento di Lucca — Deputati 5.

N° progressivo dei collegi	SEDE dell'ufficio principale	PRETURE E COMUNI che compongono i collegi
207	*Lucca*	Lucca città, Lucca campagna.
208	*Borgo a Mozzano.*	Borgo a Mozzano, Bagno a Corsena, Barga, Coreglia, Pescaglia.
209	*Capannori*	Capannori, Compito, Villa Basilica.
210	*Pescia*........	Pescia, Altopascio, Buggiano, Monsummano.
211	*Pietrasanta* ...	Pietrasanta, Camaiore, Serravezza, Viareggio.

Provincia di Macerata — Deputati 5.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
212	*Macerata*......	Macerata e Pausula.
213	*Camerino*	Camerino, Matelica e Visso.
214	*Recanati*......	Recanati, Civitanova e Monte Santo.
215	*San Severino* ..	San Severino, Cingoli e Treia.
216	*Tolentino*	Tolentino, Caldarola, San Ginesio e Sarnano.

Provincia di Massa e Carrara — Deputati 3.

N° progressivo dei collegi	SEDE dell'ufficio principale	MANDAMENTI E COMUNI che compongono i collegi
217	*Massa e Carrara*	Massa e Carrara, Fivizzano e Fosdinovo.
218	*Castelnovo di Garfagnana*	Castelnovo, Camporgiano, Gallicano e Minucciano.
219	*Pontremoli....*	Pontremoli, Bagnone e Mulazzo, Aulla, Calice e Tresana.

Provincia di Messina — Deputati 8.

N° progressivo dei collegi	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CIRCONDARI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
220	*Mistretta*......	Mistretta con Castelluccio e Reitano; Santo Stefano di Camastra con Mottadafermo, Caronia, Pettinèo e Tusa; Cesarò con San Teodoro; Sanfratello, Capizzi.
221	*Naso*.........	Tortorici con Castanea, Floresta, Gallati e Longi; Naso con Mirto, Caprì, Frazzanò e Santissimo Salvatore; Sant'Agata di Militello con Alcara, Sammarco e Militello; Sant'Angelo con Piraino, Brolo, Ficarra, Martini, Sinagra.
222	*Patti*.........	Patti con Gioiosa, Librizzi, Montagna, Oliveri e Sorrentino; Raccuia con San Pietro sopra Patti ed Ucria; Novara con Casalnuovo, Furnari, Mazzarrà, Tripi e Falcone, Montalbano.
223	*Castroreale*....	Circondario ed isola di Lipari, Barcellona con Meri, Castroreale.
224	*Milazzo*......	Milazzo con Monforte, San Pieromonforte, Condrò e Spadafora San Pietro; Rometto con Rocca, Spadafora San Martino, Saponara, Valdina e Vene-

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CIRCONDARI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
		tico; Santa Lucia con Gualtieri, Sicamini e San Filippo; Gesso con Bavuso e Calvaruso.
225	*Messina*	Messina coi suoi circondari di Arcivescovado e Priorato, più Gazzi e Pace. (1)
226	—	
227	*Francavilla* ...	Alì con Fiumedinisi, Guidomandri, Itala, Mandanici, Pagliara, Roccalumera, Scaletta e San Ferdinando; Taormina con Gallodoro, Giardini, Graniti, Mola e Mongiuffi; Savoca con Forzadagrò, Antillo, Casalvecchio, Limina, Locadi, Roccafiorita e Santa Teresa; Francavilla con Gazzi, Malvagna, Moio, Mottacamastra, Roccella e San Domenico; Gallati con Santo Stefano di Briga.

(1) La Giunta municipale, di concerto coll'intendente della provincia, determinerà la circoscrizione dei due collegi suindicati.

PROVINCIA DI MILANO — Deputati 18.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
228	*Milano*	I mandamenti I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X coi comuni di Boldinasco, Figino Garegnano, Musocco, Trenno, Villapizzone del mandamento di Bollate, più i comuni di Chiaravalle, Morsenchio, Nosedo, Pontesesto, Quintosole, San Donato, Vaiano e Vigentino del mandamento di Locate (1).
229	—	
230	—	
231	—	
232	—	
233	*Abbiategrasso*..	Abbiategrasso e Binasco.
234	*Borghetto*	Borghetto, più i comuni di Cà de' Mazzi, Casalpusterlengo, Livraga, Pizzolano e Zorlesco del mandamento di Casalpusterlengo, Sant'Angelo.
235	*Busto Arsizio* ..	Busto Arsizio e Saronno, meno i comuni aggregati al collegio di Rho.
236	*Codogno*	Codogno e Maleo, più i comuni di Camairago, Castiglione, Orio e Ospedaletto del mandamento di Casalpusterlengo.

(1) La Giunta municipale, di concerto col governatore, determinerà la circoscrizione dei cinque collegi di Milano.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
237	*Cuggiono*	Cuggiono e Magenta.
238	*Desio*	Desio e Barlassina, più i comuni di Albiate, Paina e Sovico del mandamento di Carate.
239	*Gallarate*	Gallarate e Somma.
240	*Gorgonzola* ...	Gorgonzola e Cassano.
241	*Lodi*	Mandamenti I e II di Lodi, ed i comuni di Bertonico, Brembio, Cantonale, Melegnanello, Robecco, Secugnago, Terra Nuova, Turano, e Vittadone del mandamento di Casalpusterlengo.
242	*Melegnano*	Melegnano, Locate, meno i comuni aggregati alla città di Milano; Melzo e Paullo.
243	*Monza*	I mandamenti I e II di Monza, più i comuni di Cassina Baraggia e Concorrezzo del mandamento di Vimercate.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CIRCONDARI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
244	*Rho*	Rho e Bollate, meno i comuni aggregati a Milano, più i comuni di Canegrate, Cassina Pertusella, Cerro, Lainate, Origgio e San Vittore del mandamento di Saronno.
245	*Vimercate*.....	Vimercate, meno i comuni aggregati al collegio di Monza; il mandamento di Carate, meno i comuni aggregati al collegio di Desio.

Provincia di Modena — Deputati 5.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
246	*Modena*	Modena città, Guiglia, Vignola e Zocca.
247	*Modena*.......	Modena campagna, Formigine e Sassuolo (1).
248	*Carpi*.........	Carpi, Concordia, Nonantola coi comuni di San Cesario e Savignano; Novi.
249	*Mirandola*.....	Mirandola, Finale e San Felice.
250	*Pavullo*.......	Pavullo, Fanano, Lama, Montefiorino Montese, Pievepelago e Sestola.

(1) La Giunta municipale, di concerto coll'intendente generale, determinerà la circoscrizione dei due collegi sovraindicati.

Provincia di Molise — Deputati 8.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Circondari e comuni che compongono i collegi
251	*Campobasso* . . .	Campobasso, Montagano, San Giovanni in Caldo e Castropignano, meno il comune di Casalciprano.
252	*Morcone*	Morcone, Pontelandolfo, Colle e Santa Croce di Morcone, meno il comune di Cercemaggiore.
253	*Riccia*	Riccia, Baselice, Ielsi, più il comune di Cercemaggiore del circondario di Santa Croce di Morcone, Sant'Elia.
254	*Isernia*	Isernia, Forlì e Carpinone, più i comuni di Castelpizzuto del circondario di Cantalupo, ed i comuni di Civitavecchia e Civitanova del circondario di Frosolone.
255	*Boiano*	Boiano, Baranello, Cantalupo, meno il comune di Castelpizzuto e Frosolone, meno i comuni di Civitanova e Civitavecchia, più il comune di Casalciprano del circondario di Castropignano.
256	*Agnone*	Agnone, Trivento, Carovilli e Capracotta.
257	*Larino*.	Larino, Santa Croce di Magliano, Bonefro e Casacalenda.
258	*Palata*.	Palata, Montefalcone, Guglionise, Civita-Campomarano e Termoli.

PROVINCIA DI NAPOLI — Deputati 18.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CIRCONDARI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
259	*Napoli*.	Circondario di San Ferdinando e comune di San Giovanni Teduccio del circondario di Barra.
260	*Napoli*.	Circondario di Chiaia ed i comuni suburbani di Soccavo e Pianura del circondario di Pozzuoli; circondario suburbano di Marano, più il comune suburbano di Calvizzano del circondario di Mugnano.
261	*Napoli*.	Circondario di San Giuseppe ed i comuni suburbani di Barra e Ponticelli del circondario di Barra, ed il comune suburbano di Portici del circondario dello stesso nome.
262	*Napoli*.	Circondario di Montecalvario.
263	*Napoli*.	Circondario di Avvocata.
264	*Napoli*.	Circondario di Stella, più i comuni suburbani di Mugnano e Piscinola del circondario di Mugnano; circondario suburbano di Giugliano.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CIRCONDARI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
265	*Napoli*.......	Circondario di San Carlo all'Arena ed i comuni suburbani di San Pietro a Patierno e di Secondigliano del circondario di Casoria; circondario suburbano di Somma, più il comune suburbano di Sant'Anastasia del circondario dello stesso nome.
266	*Napoli*.......	Circondario Vicaria.
267	*Napoli*.......	Circondario di San Lorenzo e di Torre del Greco, più il comune di Resina del circondario di Portici.
268	*Napoli*.......	Circondario di Mercato.
269	*Napoli*.......	Circondario di Pendino ed i comuni suburbani di San Giorgio a Cremano del circondario di Barra; i comuni suburbani di San Sebastiano, Massa di Somma, e Pollena e Trocchia del circondario di Sant'Anastasia.
270	*Napoli*.......	Circondario di Porto (1).

(1) La Giunta municipale, di concerto coll'intendente della provincia determinerà la circoscrizione dei varii collegi di Napoli.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CIRCONDARI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
271	*Casoria*.......	I comuni di Casoria e di Arzano del circondario di Casoria; il circondario di Sant'Antimo; i comuni di Fratta e Grumo del circondario di Fratta maggiore; il comune di Crispano del circondario di Caivano e quello di Melito del circondario di Mugnano.
272	*Afragola*......	I circondari di Afragola, di Pomigliano d'Arco, di Caivano, meno il comune di Crispano ed il comune di Pomigliano d'Atella del circondario di Fratta maggiore.
273	*Sorrento*	I circondari di Sorrento, Massalubrense, Capri, Piano e Vico Equense.
274	*Castellamare* ..	I circondari di Castellamare, Agerola e Gragnano.
275	*Torre Annunziata.*	I circondari di Torre Annunziata, Boscotrecase ed Ottaiano.
276	*Pozzuoli*......	Il circondario di Pozzuoli, meno i comuni di Soccavo e Pianura, il circondario di Ventotene, d'Ischia, di Forio e di Procida.

Provincia di Noto — Deputati 7.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Circondari e comuni che compongono i collegi
277	*Comiso*	Niscemi, Vittoria con Biscari, Comiso con Santa Croce.
278	*Vizzini*.......	Vizzini, Buccheri, Ferla con Cassano, Palazzolo con Buscemi.
279	*Agosta*........	Francofonte, Lentini con Carlentini, Agosta, Melilli, Sortino.
280	*Siracusa*......	Siracusa, Floridia con Canicattini e Solarino.
281	*Noto*	Spaccaforno meno Pozzallo aggregato al circondario di Scicli nel collegio Modica; Pachino, Noto, Avola, Rosolini.
282	*Modica*	Modica, Scicli con Pozzallo sgregato dal circondario di Spaccaforno del collegio Noto.
283	*Ragusa*	Ragusa, Chiaramonte, Monterosso con Giarratana.

Provincia di Novara — Deputati 12.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
284	*Novara*	Novara e Trecate.
285	*Biandrate*	Biandrate, Borgo-Vercelli, Carpignano, Romagnano e Vespolate.
286	*Biella*	Biella, Andorno, Graglia e Mongrando.
287	*Borgomanero* ..	Borgomanero, Gozzano, Orta e Momo.
288	*Cossato*	Cossato, Bioglio, Masserano e Mosso Santa Maria.
289	*Crescentino*....	Crescentino, Cigliano, Livorno e Trino.
290	*Domodossola* ..	Domodossola, Bannio, Crana, Crodo, Santa Maria Maggiore, Ornavasso.
291	*Oleggio*	Oleggio, Arona, Borgo-Ticino e Galliate.
292	*Pallanza*......	Pallanza, Lesa, Omegna, Canobbio ed Intra.
293	*Santhià*	Santhià, Arboro, San Germano, Candelo, Cavaglià e Saluzzola.
294	*Varallo*.......	Varallo, Borgosesia, Scopa, Crevacuore e Gattinara.
295	*Vercelli*......	Vercelli, Desana e Stroppiana.

Provincia di Palermo — Deputati 11.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Circondari e comuni che compongono i collegi
296	*Palermo*	Palermo città coi suoi circondari di Palazzo reale, Tribunali, Monte di Pietà, Castellamare, Molo, Ortobotanico; meno Villabate, che si disgrega da quest'ultimo circondario e si aggrega a quello di Bagheria, settimo collegio; Misilmeri coi comuni di Belmonte ed Ogliastro (1).
297	—	
298	—	
299	—	
300	*Monreale*......	Monreale, Parco, Carini, Capaci, Cinisi, Terrasini, Torretta, Isola delle femmine; più Giardinello, sgregato dal circondario di Partinico ed aggregato a quello di Carini.
301	*Partinico*	Partinico con Borgetto, Montelepre, Balestrate; meno Giardinello aggregato al circondario di Carini, collegio precedente; Alcamo con Camporeale.
302	*Termini*	Bagheria con Solanto, Ficarazzi, Casteldaccia; Villabate disgregato dal circondario di Ortobotanico.

(1) La Giunta municipale, di concerto coll'intendente della provincia, determinerà la circoscrizione dei quattro collegi suindicati.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CIRCONDARI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
303	*Corleone*	Piana dei Greci con San Giuseppe, Santa Cristina; Marineo, Corleone col comune Boccamena, Mezzoiuso, Villafrati, Diana, Godrano; e più Baucina sgregato dal circondario Ciminna del seguente collegio.
304	*Caccamo*	Caccamo con Sciara e Cerda; Alia con Roccapalumba, Valle d'Olmo, Vicari, Ciminna con Ventimiglia; meno Baucina aggregato al circondario di Mezzoiuso; Montemaggiore con Caltavaturo, Alminusa, Sclafani.
305	*Prizzi*	Lercara, Prizzi con palazzo Adriano, Bisacquino con Campofiorito e Contessa, Chiusa con Giuliana e San Carlo.
306	*Cefalù*	Cefalù con Campofelice e Lascari; Collesano con Gratteri ed Isnello; Castelbuono con Pollina; Ganci con Geraci, Santo Mauro.

Provincia di Parma — Deputati 5.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
307	*Parma meridionale.*	Parma meridionale, Noceto e San Pancrazio.
308	*Parma settentrionale.*	Parma settentrionale, Colorno, Fontanellato e San Donato (1).
309	*Borgo San Donnino.*	Borgo San Donnino, Busseto, San Secondo, Soragna e Zibello.
310	*Borgotaro.....*	Borgotaro, Bedonia, Berceto e Pellegrino.
311	*Langhirano ...*	Langhirano, Calestano, Corniglio, Fornovo, Traversetolo.

(1) La Giunta municipale, di concerto coll'intendente generale, determinerà la circoscrizione dei due collegi di Parma.

Provincia di Pavia — Deputati 8.

N° progressivo dei collegi	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
312	*Pavia*	I mandamenti di Pavia I e II coi comuni del mandamento III di Bereguardo alla destra del naviglio di Pavia.
313	*Bobbio*........	I mandamenti di Bobbio, Ottone, Varzi e Zavattarello.
314	*Corteolona*	I mandamenti di Corteleona e Belgioioso coi comuni del mandamento III di Bereguardo alla sinistra del naviglio di Pavia.
315	*Mortara*	I mandamenti di Mortara, Candia, Robbio, San Giorgio e Sartirana.
316	*Sannazzaro* ...	I mandamenti di Sannazzaro, Cava, Mede e Pieve del Cairo.
317	*Stradella*......	I mandamenti di Stradella, Barbianello, Broni, Montalto, Montù-Beccaria, Santa Giulietta e Soriasco.
318	*Vigevano*	I mandamenti di Vigevano, Gambolò, Garlasco, Gravellona.
319	*Voghera*......	I mandamenti di Voghera, Casatisma, Casei-Gerola, Casteggio e Godiasco.

Provincia di Pesaro e Urbino — Deputati 4.

N° progressivo dei collegi	SEDE dell'ufficio principale	MANDAMENTI E COMUNI che compongono i collegi
320	*Pesaro*........	Pesaro e Fossombrone.
321	*Cagli*.........	Cagli Pergola, Sant'Angelo in Vado e Urbania.
322	*Fano*.........	Fano, Mondavio e Mondolfo.
323	*Urbino*	Urbino, Maceratafeltria, Pennabilli, Sant'Agatafeltria e San Leo.

Provincia di Piacenza — Deputati 4.

N° progressivo dei collegi	SEDE dell'ufficio principale	MANDAMENTI E COMUNI che compongono i collegi
324	*Piacenza*......	Mandamenti di Piacenza al nord ed al sud, non compreso in quest'ultimo il comune di Sant'Antonio; Monticelli e Pontenure.
325	*Bettola*	Bettola, Ferriere, Ponte dell'Olio, Rivergaro e Carpaneto.
326	*Castel San Giovanni.*	Castel San Giovanni, Agazzano col comune di Sant'Antonio, Borgonovo e Pianello.
327	*Firenzola*	Firenzola, Bardi, Castel Arquato, Cortemaggiore e Lugagnano.

Compartimento di Pisa — Deputati 5.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Preture e comuni che compongono i collegi
328	*Pisa*..........	Pisa città, Pisa campagna.
329	*Lari*	Lari, più il comune di Terricciuola, Fauglia, Rosignano.
330	*Pontedera*.....	Pontedera, Peccioli.
331	*Vicopisano*....	Vicopisano, Bagni San Giuliano.
332	*Volterra*......	Volterra, Campiglia, Castagneto, Piombino, Pomarance, Guardistallo (1).

(1) Vedi il decreto a pagina 131.

Provincia di Porto Maurizio — Deputati 3.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
333	*Porto Maurizio.*	Porto Maurizio, Borgomaro, Dolcedo, Santo Stefano, Taggia e Triora.
334	*Oneglia*.......	Oneglia, Diano-Marina (1) e Pieve.
335	*San Remo*.....	San Remo, Bordighera, Ceriana, Dolceacqua e Ventimiglia.

(1) Vedi il decreto a pag. 131.

Provincia di Principato citeriore — Deputati 12.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Circondari e comuni che compongono i collegi
336	*Salerno*.......	Salerno e Cava.
337	*Amalfi*........	Amalfi, Positano, Maiori, Minori e Vietri.
338	*Angri*........	Angri e Sarno, comuni di Sant'Egidio e Corbara del circondario di Pagani.
339	*Nocera inferiore*	Nocera inferiore, Nocera superiore, San Giorgio, Pagani, meno i comuni di Sant'Egidio e Corbara.
340	*Mercato San Severino.*	Mercato San Severino, Mercato, Montoro e Baronissi.
341	*Montecorvino Rovella.*	Montecorvino, San Cipriano ed Eboli.
342	*Campagna*....	Campagna, Contursi, Laviano, Calabritto, e Buccino.
343	*Capuccio*......	Capaccio, Roccadaspide, Postiglione e Sant'Angelo Fasanella.
344	*Sala*.........	Sala, Padula, Montesano, Caggiano e Sanza.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CIRCONDARI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
345	*Diano*	Diano, Polla, Vibonati.
346	*Vallo*.	Vallo, Pisciotta, Camerota, Laurito, Torre Orsaia, Comuni di Piaggine soprane e sottane del circondario di Laurino.
347	*Torchiara*	Torchiara, Pollica, Castellabate, Gioi, Laurino, meno i comuni di Piaggine soprane e Piaggine sottane.

PROVINCIA DI PRINCIPATO ULTERIORE — Deputati 8.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CIRCONDARI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
348	*Avellino*	Avellino, Mercogliano, Monteforte e Solofra.
349	*Atripalda*	Atripalda, Serino, Volturara, Chiusana e Montemiletto.
350	*Montesarchio* ..	Montesarchio, Altavilla, Vitulano e Cervinara.
351	*Ariano*	Ariano, Montecalvo, Flumeri e Castelbaronia.
352	*San Giorgio la montagna.*	San Giorgio la montagna, San Giorgio la molara, Pescolamazza e Paduli, più il comune di Pietradefusi del circondario di Montefusco.
353	*Mirabella*	Mirabella, Grottaminarda, Frigento e Montefusco, meno il comune di Pietradefusi.
354	*Sant'Angelo dei Lombardi.*	Sant'Angelo dei Lombardi, Paterno, Montemarano, Montella e Bagnoli.
355	*Lacedonia*	Lacedonia, Andretta, Carbonara e Teora.

Provincia di Ravenna — Deputati 4.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
356	*Ravenna*	Le sei parrocchie meridionali della Città, più tutte quelle che stanno pure alla parte meridionale e che giungono sino alla sinistra della strada Faentina; i mandamenti di Cervia e di Russi.
357	*Ravenna*	Le sei parrocchie settentrionali, più tutte le altre parimenti settentrionali alla medesima e alla destra della strada Faentina; i mandamenti di Alfonsine e di Bagnacavallo con Fusignano (1).
358	*Faenza*	Faenza e Campagna; Brisighella e Casola-Valsenio.
359	*Lugo*	Lugo e Cottignola; Castel Bolognese e Massa Lombarda.

(1) La Giunta municipale, di concerto coll'intendente generale, determinerà la circoscrizione dei due collegi sovraindicati.

Provincia di Reggio — Deputati 5.

N° progressivo dei collegi	SEDE dell'ufficio principale	MANDAMENTI E COMUNI che compongono i collegi
360	*Reggio*........	Reggio città, id. campagna e Rubiera.
361	*Castelnuovo nei Monti*......	Castelnuovo nei Monti, Carpineti, Castelarano, Culagna e Minozzo.
362	*Correggio*.....	Correggio, Novellara e Scandiano.
363	*Guastalla*.....	Guastalla, Brescello, Luzzara, Poviglio, e Reggiolo.
364	*Montecchio*....	Montecchio, Castelnuovo di sotto e San Polo.

Provincia di Sassari — Deputati 4.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
365	*Sassari*	Sassari Levante, id. Ponente, Castelsardo, Nulvi, Osilo, Ploaghe, Porto-Torres e Sorso.
366	*Alghero*.......	Alghero, Bonorva, Pozzomaggiore, Tiesi, Villanova-Monteleone, Ittiri e Ossi.
367	*Nuoro*........	Nuoro, Bitti, Bolotana, Dorgali, Fonni, Gavoi, Orani e Siniscola.
368	*Ozieri*........	Ozieri, Benetutti, Bono, Mores, Oschiri, Patada, Agius, Calangianus, Maddalena, Tempio.

Compartimento di Siena — Deputati 4.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Preture e comuni che compongono i collegi
369	*Siena*.........	Siena, Castelnuovo, Berardenga, Sovicille.
370	*Colle*.........	Colle, Casole, Chiusdino, Monticiano, Poggibonsi, Radda, Radicondoli e San Gimignano.
371	*Montalcino*....	Montalcino, Asciano, Buonconvento, più i comuni di Monteroni e Murlo; San Quirico e Sinalunga.
372	*Montepulciano*.	Montepulciano, Abbadia San Salvatore, Cetona, Chiusi, Pienza, più il comune di Castiglione d'Orcia; Radicofani, San Casciano de' Bagni e Sarteano.

Provincia di Sondrio — Deputati 2.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Mandamenti e comuni che compongono i collegi
373	*Sondrio*	Sondrio, meno i comuni di Albosaggia, Faedo, Montagna e Pendolasco; Chiavenna, Morbegno e Traona.
374	*Tirano*	Tirano, Bormio e Ponte, più i comuni di Albosaggia, Faedo, Montagna e Pendolasco, staccati dal mandamento di Sondrio.

Provincia di Terra di Bari — Deputati 11.

N° progressivo dei collegi	SEDE dell'ufficio principale	CIRCONDARI E COMUNI che compongono i collegi
375	*Bari*	Circondario di Bari e di Capurso.
376	*Monopoli*......	Monopoli, Fasano e Locorotondo.
377	*Conversano* ...	Conversano, Mola, Castellana, Rutigliano.
378	*Acquaviva*.....	Acquaviva, Bitetto, Canneto, Turi e Palo.
379	*Gioia*	Gioia, Cassano, Noci, Putignano e Casamassima.
380	*Bitonto*	Bitonto, Modugno e Terlizzi.
381	*Molfetta*.......	Molfetta, Giovinazzo e Bisceglie.
382	*Corato*........	Corato e Trani.
383	*Andria*	Andria e Barletta.
384	*Minervino*.....	Minervino, Ruvo, Canosa e Spinazzola.
385	*Altamura*	Altamura, Gravina, Sant'Eramo e Grumo.

Provincia di Terra di Lavoro — Deputati 16.

(Incluso il tenimento di Pontecorvo.)

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Circondari e comuni che compongono i collegi
386	*Piedimonte*....	Piedimonte, meno il comune di Gioia, Venafro, Castellone e Capriati.
387	*Caiazzo*.......	Caiazzo, Guardia e Cerreto, più il comune di Gioia del circondario di Piedimonte.
388	*Sora*	Sora, Arpino ed Alvito, meno il comune di Settefrati.
389	*Pontecorvo*	Tenimento di Pontecorvo, circondario di Arce, Roccasecca, Roccaguglielma e Pico.
390	*San Germano* ..	San Germano, Cervaro ed Atina, più il comune di Settefrati del circondario di Alvito.
391	*Mola di Gaeta*..	Gaeta, Fondi e Ponza.
392	*Sessa*.........	Sessa, Traetto e Carinola, meno il comune di Francolise.
393	*Teano*	Teano, Mignano, Roccamonfina e Pietramelara.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CIRCONDARI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
394	*Capua*........	Capua, Pignataro e Formicola, più il comune di Francolise del circondario di Carinola.
395	*Santa Maria*...	Santa Maria e Marcianise.
396	*Caserta*.......	Caserta e Maddaloni, meno i comuni di Valle e Cervino.
397	*Aversa*........	Aversa, Trentola e Succivo.
398	*Airola*........	Airola, Sant'Agata e Solopaca, più i comuni di Valle e Cervino del circondario di Maddaloni.
399	*Cicciano*......	Cicciano e Baiano, più i comuni di Cimitile, Casamarciano e Visciano del circondario di Nola e quello di Sciscianò del circondario di Marigliano.
400	*Acerra*........	Acerra, Arienzo e Marigliano, meno Scisciano.
401	*Nola*.........	Nola, meno i comuni di Cimitile, Casamarciano e Visciano; Palma, Lauro e Saviano.

Provincia di Terra d'Otranto — Deputati 9.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Circondari e comuni che compongono i collegi
402	*Lecce*.........	Lecce, meno il comune di Sorbo, Monteroni, San Cesario, Vernole, i comuni di Caprarica, di Lecce e Calimera del circondario di Martano, ed i comuni di Sternatia e Martignano del circondario di Soleto.
403	*Taranto*......	Taranto, Mottola, meno il comune di Palagiano, Grottaglie, San Giorgio, meno i comuni di Monteparano e Lizzano.
404	*Gallipoli*......	Gallipoli, Nardò, Galatone e Parabita, più i comuni di Taviano e Racale del circondario di Casarano; Ugento.
405	*Brindisi*......	Brindisi, Ceglie, San Vito ed Ostuni, il comune di Latiano del circondario di Mesagne.
406	*Massafra*.....	Massafra, Martina, Ginosa, il comune di Palagiano del circondario di Mottola.
407	*Manduria*.....	Manduria, Francavilla, Oria e Sava, i comuni di Monteparano e Lizzano del circondario di San Giorgio.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CIRCONDARI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
408	*Campi*........	Campi, Salice, Novoli, Copertino, e Mesagne, meno il comune di Latiano, comune di Sorbo del circondario di Lecce.
409	*Maglie*........	Maglie, Carpinano, Otranto, Galatina; Cutrofiano, Martano, meno i comuni di Caprarica, di Lecce e Calimera; Soleto, meno i comuni di Sternatia e di Martignano; i comuni di Minervino, Specchia, Gallone, Cersignano e Cocumola del circondario di Poggiardo; comune di Supersano del circondario di Tricase.
410	*Tricase*.......	Tricase, meno i comuni di Supersano, Ruffano e Specchiapreti; Alessano, Gagliano, Presicce, Poggiardo, meno i comuni di Minervino, Specchiogallone, Cersignano e Cocumola; i comuni di Ruffano e Specchiapreti del circondario di Tricase; comune di Taurisano del circondario di Ugento; circondario di Casarano, meno i comuni di Taviano e Racale.

PROVINCIA DI TORINO — Deputati 19.

N° progressivo dei collegi	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
411	*Torino*	Città di Torino, più i mandamenti di Pianezza, Rivoli e Venaria Reale (1).
412	—	
413	—	
414	—	
415	*Aosta*.........	Aosta, Gignod, Morgex e Quart.
416	*Avigliana*.....	Avigliana, Almese, Condove e Giaveno.
417	*Bricherasio*....	Bricherasio, Luserna, San Secondo, Torre di Luserna, Perrero e Perosa.
418	*Caluso*........	Caluso, Agliè, Borgomasino, San Giorgio e Strambino.
419	*Carmagnola*...	Carmagnola, Carignano, Orbassano e Poirino.
420	*Chieri*........	Chieri, Moncalieri, Riva di Chieri e Sciolze.
421	*Chivasso*	Chivasso, Brusasco, Casalborgone, Gassino, Montanaro e San Benigno.

(1) La Giunta municipale, di concerto col governatore, determinerà la circoscrizione dei quattro collegi sovrindicati.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
422	*Ciriè*	Ciriè, Caselle, Fiano, Rivarolo e Volpiano.
423	*Cuorgnè*	Cuorgnè, Castellamonte, Locana, Pont e Vistrorio.
424	*Ivrea*	Ivrea, Azeglio, Lessolo, Pavone, Settimo Vittone e Vico.
425	*Lanzo*	Lanzo, Barbania, Ceres, Corio, Rivara e Viù.
426	*Pinerolo*	Pinerolo, Cavour, Cumiana e Fenestrelle.
427	*Susa*	Susa, Bussolino, Cesana e Oulx.
428	*Vigone*	Vigone, Buriasco, None, Pancalieri e Villafranca.
429	*Verrès*	Verrès, Châtillon e Donnaz.

Provincia di Trapani — Deputati 4.

N° progressivo dei collegi	Sede dell'ufficio principale	Circondari e comuni che compongono i collegi
430	*Calatafimi*	Castellamare, Calatafimi con Vita; Gibellina con Salaparuta, meno Poggioreale aggregato al circondario di Santa Margherita, collegio Sciacca, Salemi.
431	*Trapani*......	Trapani, Monte San Giuliano, Paceco con Xitta.
432	*Marsala*	Marsala, circondario ed isola di Pantellaria; circondario ed isola di Favignana, Mazzara.
433	*Castelvetrano* ..	Partanna, Santaninfa, Castelvetrano con Campobello, Menfi.

Provincia dell'Umbria — Deputati 10.

N° progressivo dei collegi	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
434 435	*Perugia*....... — —	Perugia, con i comuni di Biscino, Castiglione, Coccorano, Colpalombo, Costacciaro e San Cristino (del mandamento di Gubbio); più i comuni di Cibottola e Piegaro del mandamento di città della Pieve; Fratta, meno il comune di Pietralunga aggregato a Città di Castello; Magione, meno Agello dato a Castiglion del Lago (1).
436	*Città di Castello*	Città di Castello, più il comune di Pietralunga del mandamento di Fratta, Gubbio meno Biscino, Castiglione, Coccorano, Colpalombo, Costacciaro e San Cristino dati al mandamento di Perugia.
437	*Fuligno*.......	Fuligno, meno i comuni di Rasiglia e Scopoli dati al mandamento di Trevi; Assisi, Gualdo Tadino, Nocera, Spello, meno i comuni di Cannara e Collemancio dati al mandamento di Bevagna.

(1) La Giunta municipale, di concerto coll'intendente generale, determinerà la circoscrizione de' due collegi di Perugia.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
438	*Orvieto*	Castiglion del Lago, con Agello del mandamento di Magione, Orvieto, Ficulle, città della Pieve, meno i comuni di Cibottola e Piegaro dati al mandamento di Perugia.
439	*Poggio Mirteto*.	Poggio Mirteto, Canemorto, Fara, Magliano, Narni.
440	*Rieti*	Rieti con i comuni del mandamento di Terni, cioè Arrone, Bonacquisto, Castel di Lago, Collestatte, Papigno, Polino e Piedilugo; Roccasinibalda.
441	*Spoleto*	Spoleto, meno Ferettello, più i comuni di Apagni, Montesanto, Postignano e Sellano del mandamento di Trevi; Norcia e Cascia.
442	*Terni*.........	Terni meno Arrone, Bonacquisto, Castel di Lago, Collestatte, Papigno, Piedilugo e Polino; più il comune di Ferettello tolto a Spoleto; Amelia.

N° PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI
445	*Todi*	Todi, Bevagna con i comuni di Cannara e Collemancio del mandamento di Spello, Montefalco, Trevi con i comuni di Rasiglia e Scopoli del mandamento di Fuligno, e meno quelli di Apagni, Montesanto, Postignano e Sellano dati al mandamento di Spoleto.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro dell'interno
M. MINGHETTI.

Decreto regio per l'aggregazione, alla sezione più vicina dello stesso collegio, di quei mandamenti nei quali gli elettori inscritti non ascendono a 40.

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC.

Visti gli articoli 64 e 66 della legge elettorale del 17 dicembre ultimo scorso;

Visto il nostro decreto in data del 3 corrente, con cui i collegi elettorali vennero convocati per procedere all'elezione dei deputati al Parlamento nazionale;

Sulla proposta del ministro dell'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1. I governatori, intendenti generali, prefetti ed altri capi di provincia sono incaricati di provvedere con appositi decreti all'aggregazione alla sezione più vicina dello stesso collegio, di quei mandamenti nei quali il numero degli elettori inscritti è al disotto di quaranta, prescritto dal citato articolo 64.

Art. 2. Per l'effetto di cui al successivo art. 66 sovramen-

zionato, i predetti funzionari sono autorizzati a stabilire, in quei luoghi pei quali vi sia richiesta delle deputazioni provinciali, o ne sarà fatta istanza dai municipii interessati, una o più sezioni con sede in un comune altro che quello capo luogo del mandamento, con che la necessità o la convenienza ne siano debitamente comprovate, e le sezioni da stabilirsi per tal modo non contino meno di duecento elettori.

Art. 3. Le stesse autorità designeranno le sezioni di cui dovranno far parte i comuni che vennero segregati dal mandamento di un collegio per essere aggregati ad un altro collegio senza essersi indicato a qual altro mandamento o sezione di quest'ultimo collegio dovessero intendersi riuniti per la votazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta degli Atti del Governo*, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino addì 5 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

Decreto regio per aggiungere al collegio di Volterra la Pretura di Guardistallo e per sostituire al comune di Diano Castello, quello di Diano Marina come capoluogo di mandamento del collegio di Oneglia.

VITTORIO EMANUELE II

ECC, ECC.

Viste le tabelle di circoscrizione dei collegi elettorali annesse alla legge del 17 dicembre 1860;

Ritenuto che negli esemplari stampati di dette tabelle si sarebbe ommesso di designare la Pretura di Guardistallo fra quelle che compongono il collegio elettorale di Volterra, numero 332, del compartimento Pisano, e che nel collegio di Oneglia, num. 334, della provincia di Porto-Maurizio, sarebbesi erroneamente designato come capoluogo di mandamento il comune di Diano Castello invece di quello di Diano Marina, in cui con Decreto del 14 novembre 1860 veniva trasferita la sede della giudicatura mandamentale;

Sulla proposta del ministro dell'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Al collegio elettorale di Volterra sovramenzionato sarà aggiunta la pretura di Guardistallo.

Legge elettorale